



Città di Troia

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

TITOLO I

Identificazione e prevenzione randagismo

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli animali esistenti ed in transito nel territorio comunale, specificatamente individuati nell'articolo normativo.

ART. 2

Anagrafe canina

1. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina entro i primi due mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto, se randagio, presso il Servizio Veterinario dell'ASL. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'ASL, l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dal fatto, nonché l'eventuale cambio di residenza.
3. Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale. E' vietata la vendita di cani di età inferiore a 2 mesi nonché di cani non identificati e registrati.

ART. 3

Identificazione dei cani

Presso il sistema ACIR nato sulla base del DGR 23/5/2008 n. 828, in attuazione dell'Ordinanza Ministeriale 6/8/2008, è istituita la banca dati dell'anagrafe canina della Regione Puglia, nella quale sono direttamente registrati tutti i dati raccolti dai Servizi Veterinari delle singole Aziende ASL. Contestualmente all'iscrizione presso l'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante un microchip posto sottocute nella regione mediana sinistra del collo.

Le operazioni di applicazione del microchip, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura del Servizio Veterinario dell'ASL o da veterinari liberi professionisti autorizzati dall'ASL.

ART. 4

Randagismo

1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato tempestivamente dal detentore al Servizio Veterinario dell'ASL, non oltre i quindici giorni.
2. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il Servizio Veterinario dell'ASL o gli uffici della Polizia Municipale.
3. In caso di cattura di cani vaganti identificabili dal microchip o dal tatuaggio, si provvede all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
4. I cani randagi, catturati ed identificati a cura del Servizio Veterinario dell'ASL, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

TITOLO II

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

ART. 5

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è vietato molestare gli animali domestici, anche randagi, o provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali sul territorio del Comune.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da veicoli a motore.

ART. 6

Divieti specifici

1. E' vietato svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.
2. E' vietato addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
3. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'ASL e dalle associazioni protezionistiche allo scopo di controllo demografico e zooprofilattico.

ART. 7

Conduzione e mantenimento dei cani

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere condotti con museruola e guinzaglio.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
3. Nelle aree private, nei cortili o nei luoghi soggetti a pubblica servitù i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale 6 settembre 2014:
 - “1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.”
4. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché detenere i cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, dove possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. Gli animali che debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.
5. Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno. I cani possono essere tenuti senza museruola solo se legati, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma, in modo da non arrecare danno alle persone e da garantire comunque la sicurezza dei terzi.
6. E' vietato introdurre cani, anche condotti al guinzaglio, nelle aree opportunamente segnalate, ad eccezione dei cani che accompagnano persone disabili in ragione della relativa patologia.
7. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

ART. 8

Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti

1. Chiunque, ad esclusione dei non vedenti, conduce un cane in area pubblica, , ed in particolare su marciapiedi, piazze, sedimi stradali, ed in tutte le aree verdi aperte al pubblico, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la rimozione.
2. Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.
3. Gli agenti di polizia municipale contesteranno l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.
4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.

ART. 9

Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi
2. Chiunque provvede al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole o contenitori ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.
3. Al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco o altro alimento analogo.
4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 10

Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 7, c.1, 2, 4, 5, 6, 7 ed art.8, c. 2 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00.
2. L'inosservanza delle norme previste dall'art. 8, c. 1 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00.
3. L'inosservanza delle norme previste dall' art. 9, c.2 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00.

A seguito di tali violazioni, di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, in particolare la Legge n.281/1991 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12

(*Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*), Legge n. 189/2004 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) ed ogni altra legge e disposizione vigente statale e regionale.

